

ARTICOLO 172 DEL CODICE DELLA STRADA

modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, N. 150

in vigore dal 14.04.2006

Con l'entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "*Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini*".

La nuova stesura dell'articolo ha introdotto importanti novità riguardanti l'utilizzo di questi sistemi di ritenzione sia per il conducente che per i passeggeri.

In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori).

Per completezza d'informazione si specifica che tali sistemi di ritenuta (cinture) debbono essere usati, sia dal conducente che dai passeggeri, su tutte le categorie di veicoli sotto elencate e purché questi ultimi ne siano dotati:

- tutti i veicoli destinati al trasporto merci (fino ad una massa superiore a 12t compresi);
- le autovetture;
- gli autoveicoli per trasporto promiscuo;
- i taxi e veicoli adibiti al noleggio con conducente;
- i veicoli destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al conducente (fino ad una massa superiore a 5t compresi, cioè minibus, bus e pullman), se di età superiore a 3 anni, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento. Con l'esonero per i passeggeri di quei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana (ovvero l'autobus urbano).

Vale la pena porre un'attenzione particolare alle regole che disciplinano il trasporto di bambini a bordo di veicoli. La nuova norma, rispetto alla precedente, introduce l'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta (seggiolini e adattatori) abbinandolo al concetto di bambino; concetto che ora fa riferimento all'altezza dello stesso e solo in via residuale alla sua età anagrafica. Nella tabella proposta sono riportati i casi in cui detti sistemi debbono essere utilizzati o meno. Analizziamo quali sono le problematiche che emergono dal precetto introdotto:

BAMBINO

SISTEMA DI RITENUTA

Bambino altezza superiore 1,5m	Cinture di sicurezza
Bambino altezza inferiore 1,5m su autovettura	Sistemi di ritenuta per bambini (seggiolino)
Bambino altezza inferiore 1,5m su taxi o veicoli adibiti al noleggio con conducente	Sedile posteriore e accompagnato da persona almeno sedicenne
Bambino sotto i 3 anni su BUS	Nulla
Bambino sopra i 3 anni su BUS	Sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti o, se presenti e solo se di tipo omologato, con sistemi di ritenuta per bambini

Inoltre, ma solo fino all'8 maggio del 2009, sono esentati dall'obbligo di utilizzare un sistema di ritenuta i bambini (al massimo 2) di età inferiore a 10 anni trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose) a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni e semprechè quest'ultimo utilizzi le cinture di sicurezza.

Infine sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

- a)** gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- b)** i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- c)** gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- d)** gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
- e)** le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta;

- f)** le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
- g)** i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
- h)** gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

Si ricorda che non esiste nessuna dispensa all'utilizzo delle cinture di sicurezza durante le manovre di parcheggio.

SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI TIPOLOGIA E MONTAGGIO

Seggiolini:



Adattatori:



I sistemi di ritenuta per bambini sono costituiti da un insieme di cinghie e di elementi morbidi (sedile, culla, o cuscino complementare) con dispositivi di regolazione di fibbia di chiusura, parti di fissaggio, ecc. che devono essere fissati alla struttura del veicolo e servono a ridurre i rischi di lesione del bambino limitandone lo spostamento del corpo in caso di collisione o d'improvvisa decelerazione del veicolo. Tutti i sistemi di ritenuta per bambini (adattatori e seggiolini) utilizzati sui veicoli devono essere conformi ad un tipo omologato.

Secondo la direttiva 2003/20/CE, recepita con il Decreto Legislativo di cui all'oggetto della presente circolare, i sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque "gruppi di massa":

- gruppo **0** per i bambini di peso inferiore a 10 kg
- gruppo **0+** per i bambini di peso inferiore a 13 kg
- gruppo **I** per i bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg
- gruppo **II** per i bambini di peso compreso tra 15 kg e 25 kg
- gruppo **III** per i bambini di peso compreso tra 22 kg e 36 kg.

I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi:


- classe integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere ancorati mediante la propria o le proprie cinghie integrali;
- classe non integrale, che può includere un sistema di ritenuta parziale che, se usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti che o passa attorno al corpo del bambino o blocca il dispositivo in cui quest'ultimo è collocato, e quindi forma un sistema completo di ritenuta per bambini. L'omologazione deve risultare tramite apposite targhette recanti il marchio del costruttore, l'identificazione del paese di produzione, la classe di omologazione, il numero di omologazione ed il regolamento secondo il quale sono stati omologati.

I seggiolini si classificano nei seguenti tipi:

- universale comprendente i sistemi di ritenuta; è utilizzabile su tutti i tipi di veicoli muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza per adulti;
- semiuniversale comprendente i sistemi di ritenuta destinati all'impiego su determinati tipi di veicoli; i dispositivi vengono fissati mediante gli ancoraggi per le cinture di sicurezza per adulti e ancoraggi supplementari predisposti dal fabbricante del dispositivo;

- per veicolo specifico comprendente i sistemi di ritenuta destinati ad essere impiegati su un solo tipo di veicolo munito di specifici ancoraggi oltre a quelli previsti per le cinture per adulti.

I prodotti fabbricati in conformità al prototipo omologato CEE sono riconoscibili dalla presenza del marchio "eri" con gli estremi dell'omologazione mentre per la conformità ai regolamenti ECE/ONU si usa il marchio "En": in entrambi i casi "n" è un indice numerico che col suo valore 1, 2, 3, ecc. individua lo Stato dove è avvenuta l'omologazione.



Si tenga presente, comunque, che esistono dispositivi che coprono più di un gruppo: per esempio, un seggiolino con la sigla "Gruppo0/1" sarà utilizzabile per bambini di qualunque peso fino a 18 kg. Nel caso si abbiano dei dubbi riguardo ai dispositivi installati sul proprio veicolo, è sufficiente verificare che su di essi sia presente un contrassegno simile a quello riprodotto a fianco, riprodotto su una apposita etichetta. Su di esso, anzitutto, non deve mancare la sigla "ECE" (seguita dal numero 44 o R44 e, per i dispositivi attualmente in produzione, dal numero /03) che garantisce la regolare omologazione del dispositivo. Sul contrassegno, inoltre, viene riportata anche la classe di peso di appartenenza, che deve ovviamente essere rispettata. Inoltre, per ulteriori indicazioni d'uso, è necessario attenersi alla documentazione allegata al dispositivo.